

194

Norme e condizioni per il trasferimento dei soci operai della Cassa Mutua Cooperativa Italiana Pensioni di Torino alla Cassa Nazionale di Previdenza

Il trasferimento dalla Cassa Mutua Cooperativa Italiana Pensioni di Torino in liquidazione nei ruoli operai della Cassa Nazionale di Previdenza, è ammesso, oltre che per i soci che hanno le condizioni volute per l'iscrizione nei predetti ruoli, anche per le donne appartenenti a famiglia operaia sebbene attendano solo alle faccende domestiche e per i bambini di qualunque età purchè i genitori od il tutore abbiano le condizioni per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza.

*
**

Gli anni di iscrizione alla Cassa Mutua Pensioni di Torino vengono calcolati come altrettanti anni di appartenenza alla Cassa Nazionale di Previdenza.

*
**

Rimangono fermi i limiti minimi di età fissati dalla legge regolatrice della Cassa Nazionale di Previdenza per la liquidazione della pensione di vecchiaia, e cioè 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e per alcune categorie speciali di lavoratori.

*
**

Il socio ha facoltà di scegliere liberamente il ruolo di iscrizione al momento del passaggio. Per i soci non recedenti i quali non manifesteranno la loro decisione in proposito, si seguirà le seguenti norme:

- a) i soci che durante il 1912 saranno stati iscritti alla Cassa Rimborsi verranno assegnati al ruolo « Contributi riservati ».
- b) Gli altri soci verranno assegnati al ruolo « Mutualità ».

*
**

La quota di reparto che verrà trasferita alla Cassa Nazionale di Previdenza sarà considerata come un versamento unico iniziale, e verrà assegnata sul conto dell'iscritto:

- a) in data del 1° Gennaio 1913 per coloro che avranno chiesto espressamente il trasferimento prima che sia stato approvato e pubblicato il piano di riparto delle attività patrimoniali della disciolta Associazione;
- b) negli altri casi, dal giorno successivo alla scadenza del termine entro cui il socio aveva facoltà di chiedere il recesso.

*
**

I soci, trasferendosi alla Cassa Nazionale di Previdenza, devono continuare i versamenti e l'iscrizione fino al compimento degli anni per i quali avevano preso impegno verso la disciolta Associazione.

*
**

Ai soci che compiranno il periodo di iscrizione per il tempo del loro impegno e si manterranno in regola con i versamenti, la Cassa Nazionale di Previdenza assegnerà, registrandole sul conto individuale, uno speciale premio in ragione di L. 5 per ogni anno di appartenenza alla disciolta Società.

Un premio sarà assegnato anche ai soci che, per precedente iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza, abbiano ottenuto da questa le quote ordinarie di concorso. Tale

